



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 50

del 21/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA IMU – ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore **20.45**

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto da CLAUDIO LAMBERTI, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Reggente, Claudio Giuseppe Ministeri ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
MERLINI MARCO	S	RIBOLDI ANNAMARIA	S
MEDICI MATTEO	S	LA FATA DAVIDE	S
LAMBERTI CLAUDIO	S	ROSSI PIETRO	S
ZAPPA OLIVIERO MARCO	S	SIANI ANNA	S
ALTIERI CHIARA CLAUDIA	S	LECCHI PATRIZIA REGINA	N
BIASSONI SILVANA ANNA MARIA	S	RIBOLDI LUCA	S
CASTOLDI FABIO	S		

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipano, senza diritto di voto, come Assessore Esterno: Lissoni Patrizia, Sforzini Sergio

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 21/12/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2024

Il Presidente Claudio LAMBERTI dà la parola all'Assessore Sergio SFORZINI, il quale illustra la proposta.

Non si registrano ulteriori interventi e dichiarazioni e si passa quindi al voto.

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;*

VISTI i commi da 739 a 783 dell'articolo 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTO l'articolo 1, comma 744, della L. n. 160/2019, il quale conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della L. n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

EVIDENZIATO, più nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 21/12/2023

3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

VISTO che l'articolo 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448/2001;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141/1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'articolo 1, della L. n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'articolo 1, della L. n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 21/12/2023

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della L. n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

VISTO l'articolo 1, comma 759, della L. n. 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 81, della L. n. 197/2022;

VISTO, altresì, l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO l'articolo 11, comma 1, lett. f) del vigente regolamento IMU che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

VISTI i seguenti commi dell'articolo 1 della L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 21/12/2023

- edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
 - il comma 751, che prevede, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
 - il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
 - il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
 - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente, e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 21/12/2023

aliquote” di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato D.lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

VISTO l'articolo 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'articolo 1, L. n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione informatica disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019;

TENUTO CONTO che in base all'articolo 3 comma 2 del suddetto decreto, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della L. n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del decreto ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'articolo 2 dello stesso;

RILEVATO inoltre che, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della L. n. 160/2019 e dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 7 luglio 2023, la delibera approvata senza il prospetto delle aliquote, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'articolo 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'articolo 1, commi da 761 a 771 della L. n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "Prospetto aliquote IMU", all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 21/12/2023

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "Prospetto aliquote IMU", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023, il quale stabilisce che le aliquote deliberate dai comuni e riportate nel prospetto, hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della L. n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

EVIDENZIATO tuttavia che in base alla previsione dell'articolo 1, comma 837, lettera b) della L. n.197/2022: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*, come confermato dall'articolo 7, comma 3, del D.M. 7 luglio 2023, il quale puntualizza altresì che *"le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

VISTO l'articolo 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria), approvato con propria precedente deliberazione n. 31 del 27 luglio 2020;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l'anno 2024;

VISTA la L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 21/12/2023

VISTO il combinato disposto degli articoli 42, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 ed 1, comma 748 e seguenti della L. n. 160/2019, in merito al profilo della competenza a deliberare;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere positivo reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-*bis*, D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

PRESENTI n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9, contrari 3 (Pietro Rossi, Anna Siani, Luca Riboldi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'articolo 3, L. n. 241/1990;
- 2) DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, riportate nel "Prospetto aliquote IMU", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
- 3) DI PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Prospetto aliquote IMU", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal Decreto Ministeriale 7 luglio 2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- 4) DI PROVVEDERE ad inserire la presente deliberazione, per via telematica, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Quindi, atteso il rilievo dei profili discendenti, anche di carattere operativo, del dispositivo e la connessa opportunità di integrarli quanto più celermente, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9, contrari 3 (Pietro Rossi, Anna Siani, Luca Riboldi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 21/12/2023

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Prospetto aliquote IMU - Comune di VEDANO AL LAMBRO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.02%
Terreni agricoli	1.02%
Aree fabbricabili	1.02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.02%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2024

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 15/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2024

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 15/11/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 21/12/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU – ANNO 2024**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to CLAUDIO LAMBERTI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, 11/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. SALVATORE RAGADALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vedano al Lambro, 11/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. SALVATORE RAGADALI